R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Giuseppe di Pietro Presidente f.f.

Elena Papa Consigliere relatore

Khelena Nikifarava Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 99/2024

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 63010 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 86747, reso per l'esercizio 2017, dalla Acquedotto del Fiora spa, società partecipata dal Comune di Pitigliano (GR), nella sua qualità di agente contabile esterno consegnatario di azioni per conto dell'Ente;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 10 aprile 2024, il relatore e il P.M. sostituto procuratore generale Elena di Gisi;

ritenuto in

F A T T O

Con la relazione di irregolarità n. 93/2023, il Magistrato istruttore ha rimesso all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 86747, reso per l'esercizio 2017 dalla Acquedotto del Fiora spa, partecipata dal Comune di Pitigliano (GR), incaricata di detenere le azioni dell'Ente, in

qualità di consegnataria dei titoli azionari del comune depositati presso la propria sede sociale.

Si ricava dagli atti che il conto si riferirebbe ai soli titoli materiali depositati presso la società stessa, oggetto di rendicontazione annuale entro i termini contrattualmente stabiliti. Nella rendicontazione è indicato il numero delle azioni, 1.651 in tutto ed il loro valore complessivo (pari a € 14.859,00). Il numero è rimasto invariato per tutto l'esercizio 2017.

In via preliminare, si pone il problema dell'eventuale improcedibilità del giudizio di conto, dovendosi individuare il soggetto tenuto alla resa del conto delle azioni e delle partecipazioni dell'ente.

Ci si deve, cioè, chiedere se l'obbligo debba gravare in capo al mero custode – detentore delle azioni, o a colui che materialmente esercita i diritti di azionista nelle società partecipate. Il problema si porrebbe in termini analoghi nel caso in cui i titoli siano dematerializzati, in quanto occorrerebbe documentare non tanto il maneggio fisico delle azioni, quanto le modalità di esercizio della gestione e l'effettiva applicazione delle direttive impartite da parte dei titolari delle partecipazioni pubbliche.

All'udienza di discussione, il pubblico ministero ha concluso per l'improcedibilità del giudizio di conto in conformità alla costante giurisprudenza della Sezione.

Nessuno è comparso né per l'agente contabile, né per l'Amministrazione, nonostante la regolarità delle comunicazioni.

All'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

In via preliminare occorre precisare che i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 20, lett. c), del R. D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall'art. 93 del D. lgs. n. 267/2000 (*ex plurimis,* Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020; in termini, Cass. SS. UU., ord. n. 7390/2007).

La Corte di cassazione ha affermato che: *"l'inclusione dei diritti ed azioni tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo della resa del conto… è applicazione di un principio costituzionale, tanto più se si considera il rilievo, che ha subito un grandissimo incremento col processo di privatizzazione, delle partecipazioni e delle quote azionarie nel patrimonio degli enti pubblici… la Corte dei conti deve ritenersi fornita di tale giurisdizione anche in relazione ai conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie*" (Cass. SS.UU., ord. 6.2.2007 n. 7390).

Il Regolamento di contabilità dello Stato prevede che tutti i beni mobili debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili e che la consegna si effettua tramite inventario (art. 22 R.D. 23.5.1924 n. 827).

L'art. 6 DPR 4.9.2002 n. 254 stabilisce che "*Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia*", precisando che i consegnatari per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale (art. 12).

Il conto deve essere reso anche per i titoli cc.dd. “dematerializzati”, perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (*ex multis*, Sez. Giur. Molise, sent. n. 64/2015; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020).

In relazione sia ai titoli dematerializzati che a quelli depositati presso le società partecipate, si pone il problema, evidenziato nella relazione di irregolarità, dell’individuazione del soggetto qualificabile come agente contabile e, dunque, tenuto a rendere il conto giudiziale.

La giurisprudenza più recente ha superato la visione tradizionale, cui conseguirebbe che tenuto alla resa del conto debba essere il soggetto designato dall’ente quale agente consegnatario dei titoli nella loro materialità, cioè colui che li deve unicamente custodire, con conseguente esclusione dell’obbligo di resa del conto per i titoli dematerializzati. Ha, invece, ritenuto che agente contabile sia più propriamente il soggetto incaricato dall’ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce (sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto,18.10.2017 n. 122. In tal senso anche Corte dei conti, sez. controllo Toscana, del. 17/2010/PAR), sulla base di una concezione più ampia del concetto di “maneggio”.

Si è così affermato che: “*assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l’agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione…. rappresentando l’Ente alle riunioni delle*

società… esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale" (sez. Veneto, 25.6.2019 n. 99; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020).

Il conto, redatto sul mod. 22, sottoscritto dall'agente contabile e sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all'inizio e alla fine dell'esercizio, con l'indicazione del motivo delle variazioni (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto,18.10.2017 n. 122). Infatti, a tale riguardo, la Corte di cassazione ha affermato che: *"il giudizio non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti"* (Cass. SS.UU., ord. 6.2.2007 n. 7390). D'altra parte, l'art. 29 R.D. 23.5.1924 n. 827 stabilisce, infatti, che i consegnatari dei diritti e delle azioni di cui all'art. 20, lett. c) "*rispondono anche delle variazioni dei crediti a loro affidati".*

Devono, poi, essere documentate, con apposita relazione, anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto,18.10.2017 n. 122), anche se tale rendicontazione riguarda "*una responsabilità nei confronti dell'ente di appartenenza che sembrerebbe configurarsi più come responsabilità di gestione amministrativa che contabile in senso proprio*" (Corte dei

conti, sez. controllo Toscana, del. 17/2010/PAR).

Sul punto, la Corte di cassazione ha precisato che: "*L'agente contabile non può… essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti dell'azionista o del titolare di partecipazioni (quali l'espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato, l'esercizio di un diritto di opzione)"* (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390).

Il mancato esercizio dei diritti di azionista pubblico può, tuttavia, comportare ipotesi di responsabilità azionabile avanti la Corte dei conti, ad iniziativa del Pubblico Ministero contabile.

È compito, infine, dell'Amministrazione trasmettere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti i conti degli agenti contabili, muniti del visto di parificazione con le scritture dell'ente, ossia della corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio. Vi è conseguentemente la necessità di tenere aggiornati e completi gli inventari, punto di riferimento per il riscontro della parificazione delle scritture. Inserite le singole partecipazioni nel conto generale del patrimonio, sorge l'obbligo della resa del conto giudiziale da parte di ciascun dirigente cui è affidata la gestione della singola partecipazione; l'individuazione dei predetti dirigenti è, quindi, compito dell'Ente (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62).

Per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, che assume

la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall'espressa previsione dell'art. 9 D.Lgs 175/2016: *"per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato*".

Nel caso in esame, la società Acquedotto del Fiora spa non può essere considerata consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell'ente e, in quanto tale, tenuta alla resa del conto, in quanto è pacifico che non ha svolto alcuna attività di gestione dei diritti di socio connessi alla proprietà dei titoli, essendosi limitata a detenerli quale mero depositario, senza alcun potere dispositivo.

La società, pertanto, è gravata solo da "debito di vigilanza" e non da "debito di custodia", sicché non è tenuta a rendere il conto giudiziale.

Né la pronuncia di improcedibilità contrasta con il principio di necessarietà del giudizio di conto, in quanto anche le pronunce in rito sono idonee a definire un grado di giudizio, qualora non si possa addivenire all'adozione di una pronuncia sul merito.

Infatti, in linea generale, per "necessarietà" del giudizio di conto si intende l'indispensabilità, per ogni agente contabile che abbia avuto maneggio di denaro e valori di proprietà di un ente, di rendere il conto giudiziale. Inoltre, la necessarietà implica che sul conto intervenga una pronuncia giudiziale, giacché è già con il deposito del conto che l'agente contabile si costituisce in giudizio (art 140, comma 3, c.g.c.), tant'è che non sono applicabili nei suoi confronti le norma sulla contumacia.

Una volta (necessariamente) avviato, il giudizio di conto può essere

però definito con la pronuncia più conforme alla concreta situazione processuale, che potrà anche essere di rito nell'ipotesi in cui non sia possibile addivenire all'esame del merito.

In particolare, nel caso in cui la Sezione ritenga di identificare l'agente contabile in un soggetto diverso da quello che ha presentato il conto, il giudizio non potrà proseguire nei confronti del terzo, ma si dovrà addivenire ad una pronuncia di improcedibilità. Successivamente, il soggetto identificato come agente contabile dovrà presentare un nuovo conto giudiziale, dando luogo all'apertura di un nuovo giudizio di conto. In altri termini, il giudizio viene introdotto con il deposito di uno specifico conto giudiziale ed è su questo che va a gravare la pronuncia di improcedibilità, giacché è stato presentato da un soggetto privo della qualità di agente contabile. Il successivo deposito di un nuovo conto, da parte dell'agente contabile designato nella sentenza, darà luogo ad un altro giudizio di conto. Peraltro, il nuovo agente contabile verrà messo al corrente della necessità di depositare il conto dalla stessa Amministrazione, alla quale dev'essere ovviamente comunicata la sentenza; in caso di omessa presentazione, sarà applicabile la procedura per resa di conto, che non riguarda solo chi era consapevole *ab origine* dell'obbligo di presentare il conto giudiziale, ma anche i soggetti che ne vengono al corrente successivamente.

Alla luce di quanto premesso, il conto oggetto del presente giudizio è improcedibile, fermo restando l'obbligo dell'Ente, coercibile ad iniziativa del Procuratore contabile tramite il giudizio per resa di conto, di presentare il conto giudiziale secondo le regole sopra indicate (cfr.

su identiche questioni la consolidata giurisprudenza di questa Sezione nelle sentenze nn. 85/2023 e n. 418/2022).

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l'agente contabile svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando in ordine al conto giudiziale n. 86747,

DICHIARA

l'improcedibilità del giudizio in epigrafe.

Nulla per le spese.

Dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione della presente sentenza al Procuratore Regionale per i provvedimenti consequenziali, in specie per l'eventuale formulazione dell'istanza di resa di conto.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio in data 10 aprile 2024.

IL RELATORE

Elena Papa

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE f.f.

Giuseppe di Pietro

F.to digitalmente

Depositata in segreteria il 31/10/2024

Il Funzionario

Federico Liparulo

F.to digitalmente